



## **XIX Legislatura – Camera dei deputati, I Commissione Affari costituzionali e II Commissione Giustizia**

### **A.C. 1660 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario**

#### **Verisure Italia**

Verisure Italy S.r.l. (di seguito “Verisure Italia”) è la succursale italiana del Gruppo multinazionale di sicurezza Verisure Securitas Direct, leader in Europa e nel Mondo nella protezione delle persone, delle loro case e attività commerciali.

Nata nel 1988 in Svezia, Verisure ha sviluppato il primo sistema di allarme collegato h24/365 ad una Centrale Operativa per residenze e attività commerciali, diventando l'azienda leader nel settore dei sistemi d'allarme.

Verisure Italia è nata nel giugno 2013 con l’apertura della prima Centrale Operativa specializzata nella gestione degli allarmi e dei segnali SOS provenienti da case e negozi in Italia. La Centrale Operativa Verisure Italia è la più grande d’Italia, monitorata da un gruppo di Guardie Particolari Giurate alle dirette dipendenze di Verisure Italia.

Oggi, Verisure Italia offre lavoro ad oltre 2.500 persone, con un portfolio di più di 320.000 clienti. Solo nel 2023, la Centrale Operativa Verisure Italia ha gestito più di 6 milioni di scatti d’allarme.

#### **L’attività svolta dalle Guardie Particolari Giurate: inquadramento e criticità**

L’attività di vigilanza privata è regolamentata in Italia dal c.d. TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). In particolare, l’art. 133 del TULPS circoscrive la possibilità di enti pubblici, privati ed altri enti collettivi di destinare alle guardie giurate esclusivamente la protezione di beni mobili e immobili.

Tale normativa è in aperta controtendenza rispetto alla maggioranza degli altri Paesi europei (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta Olanda, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria) che includono la sicurezza delle persone tra le attività che le guardie giurate possono svolgere.

Nella consapevolezza che la restrizione verso la protezione degli oggetti fosse figlia del retaggio culturale della normativa – predisposta ormai novanta anni fa – il Legislatore negli anni ha previsto diverse deroghe, estendendo l’ambito di azione delle Forze di vigilanza privata, o sussidiaria, a campi e situazioni precedentemente di esclusiva competenza pubblica (porti, aeroporti, stazioni, servizi antipirateria).

Nel concreto, la normativa italiana produce l’effetto paradossale di permettere ad una guardia giurata di difendere un oggetto in pericolo ma non la persona minacciata per poterlo rubare.

L’impatto della norma appare ancora più distante dall’attualità in considerazione dell’evoluzione tecnologica della vigilanza privata che, in misura sempre maggiore, assiste i privati attraverso un supporto digitale. Alle tradizionali figure delle guardie giurate devono infatti essere affiancate le guardie giurate che svolgono attività



di “ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di tele-vigilanza e telesorveglianza e gestione degli interventi su allarme” (art. 2 Decreto del Ministero dell’Interno 269/2010).

Tali figure potrebbero non intervenire mai sul campo ed occuparsi esclusivamente di gestire i segnali provenienti alle centrali operative, mettendosi – quando necessario – in comunicazione con le forze dell’ordine e con le guardie particolari giurate che effettueranno l’intervento su allarme.

Nonostante tale attività sia evidentemente differente da quella svolta dalle forze dell’ordine sul campo, alle guardie giurate che operano nelle centrali operative viene vietato di informare polizia, carabinieri, vigili del fuoco sullo stato di salute delle persone che utilizzano il proprio servizio.

Da un recente studio condotto dal Censis sulla sicurezza domestica (2022), emerge ad esempio come un italiano su tre (17 milioni di persone) abbia paura di essere vittima di un reato, la paura di subire un furto in casa accomuni il 55% delle persone, la preoccupazione di subire un’aggressione fisica il 44,8% delle donne e il 37,3% degli uomini, mentre il 30% teme un’emergenza medica.

Tali dati dimostrano l’esigenza di rafforzare le competenze della sicurezza privata rendendole maggiormente aderenti ai bisogni attuali di sicurezza, mettendo a disposizione la professionalità delle guardie giurate anche della tutela dell’incolumità delle persone che richiedono il loro supporto.

In considerazione dello sviluppo tecnologico che pervade il settore della vigilanza privata, appare inoltre fondamentale garantire una normativa chiara che permetta alle guardie giurate di mettersi in contatto con le forze dell’ordine per segnalare le esigenze fisiche di persone in pericolo.

Negli scorsi mesi sono stati fatti primi – rilevanti – passi in avanti in questa direzione. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. Decreto Caivano) all’art. 3, comma 2-bis prevede infatti che le guardie particolari giurate debbano comunare ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al precedente periodo è compresa la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo.

Ciò, quindi, permette alle GPG di informare i servizi di emergenza sanitaria sullo stato di pericolo di una persona, ma non le forze dell’ordine, per il quale tale divieto è ancora in vigore. Le Guardie Particolari Giurate possono svolgere un servizio di ausilio fondamentale alle forze dell’ordine, e non necessariamente tale servizio va in sovrapposizione con quello svolto dalle stesse forze dell’ordine.

Al fine di garantire una sempre maggiore sicurezza delle persone – in uno spirito di leale collaborazione pubblico-privato – si propone di permettere alle Guardie Particolari Giurate di contattare anche le Forze dell’Ordine nei casi in cui ricevano segnalazioni di situazioni di pericolo delle persone all’interno o all’esterno della loro abitazione.



## Il porto d'armi per le Guardie Particolari Giurate

In Italia, il porto d'armi per le guardie particolari giurate è regolato da una serie di normative specifiche che disciplinano l'ottenimento, il rinnovo e l'uso di tali autorizzazioni.

Il Decreto del Ministero dell'Interno 269/2010 classifica, all'art. 2, le GPG in base alle attività svolte in differenti classi:

- Classe A: attività di vigilanza di tipo ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio;
- Classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;
- Classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate;
- Classe D: servizi di trasporto e scorta di valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;
- Classe E: servizi di custodia e deposito valori.

La qualifica di guardia particolare giurata è riconosciuta dal Prefetto - su richiesta avanzata da parte di un Istituto di vigilanza autorizzato ex art. 134 T.U.L.P.S., oppure da parte di privati per la vigilanza sui propri beni - a coloro che intendono esercitare un'attività di vigilanza e custodia su beni mobili o immobili.

Nel caso in cui la guardia particolare giurata debba svolgere l'attività di servizio armato dovrà richiedere la licenza di porto pistola, a tassa ridotta. In tale ipotesi, con il Decreto di approvazione della qualifica di guardia particolare giurata, che ha validità biennale, il Prefetto rilascia, altresì, la licenza per il porto d'armi con validità di pari durata.

Pertanto, tutte le categorie di GPG indistintamente devono ottenere l'identica autorizzazione e devono possedere gli stessi requisiti (art. 138 TULPS), la cui nomina deve avvenire dai Prefetti previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza. Le GPG esercitano attività di vigilanza in un rapporto di subordinazione con un istituto di vigilanza e/o altro istituto, ente. La norma (art. 138 TULPS) specifica come con l'approvazione della licenza alla GPG, il prefetto rilascia altresì la licenza per il porto d'armi.

Tuttavia, il personale che opera nelle Centrali Operative degli Istituti di Vigilanza privata che si occupano esclusivamente della ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, pur non svolgendo servizi esterni (GPG di Classe B), hanno l'obbligo di recarsi sul luogo di lavoro e svolgere le proprie mansioni armato.

Molti di questi istituti sono oggi centri di vigilanza altamente tecnologici che svolgono servizio di sola televigilanza e telesorveglianza degli apparati di allarme installati presso la propria clientela. Secondo quanto disposto dall'articolo 133 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) il personale impiegato nelle suddette centrali operative deve rispondere alla qualifica di GPG (Guardie Particolari Giurate) e dunque essere in possesso di porto d'armi, nonché dell'arma di servizio. La Legge stabilisce altresì l'appartenenza delle GPG a differenti classi funzionali di attività e, tra queste, indica chiaramente le GPG di Classe B, adibite anche al solo lavoro d'ufficio e



ciò alla: *“ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza”* (articolo 2, comma 2, lettera a) del DM 1° dicembre 2010 n. 269).

Del resto, lo stesso D.M. 269/2010, all’Allegato D (REQUISITI OPERATIVI MINIMI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI), Sezione I^ 1. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E L'IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE, riporta testualmente: *“E' fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgono servizio armato, e che non abbiano frequentato il corso teorico-pratico con profitto fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, ovvero prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione”*.

È pertanto lo stesso Legislatore a sottolineare il fatto che il porto d’arma – e di conseguenza l’obbligo di tenere l’arma con sé – è circoscritto allo svolgimento di servizi esterni nei quali l’arma da fuoco diventa uno strumento di difesa personale della GPG che giammai potrà utilizzarla per altro scopo.

Molti Istituti di Vigilanza Privata, infatti, attraverso Centrali Operative *ad hoc* si occupano esclusivamente di televigilanza e telesorveglianza (come dichiarato nella Licenza che li abilita al servizio), pertanto il personale assunto come GPG di classe B non è mai adibito ad intervenire su chiamata.

Ciononostante, l’interpretazione sul porto d’armi è oggi nella prassi appannaggio delle Questure che interpretano la misura in modo frammentato sul territorio, stabilendo in alcuni casi l’obbligo di impiego delle armi da fuoco sul luogo di lavoro, anche per le guardie particolari giurate di classe B che svolgono esclusivamente attività d’ufficio (ricezione e gestione di segnali di allarme) e che non avrebbero pertanto l’esigenza di avere armi da fuoco nelle attrezzature di lavoro.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in relazione ai requisiti dell’attrezzatura sul luogo di lavoro delle Guardie Particolari Giurate, al fine di rispondere efficacemente alla domanda di sicurezza dei cittadini ed evitare loro di portare con sé armi da fuoco quando non necessario, si propone di rivedere la normativa, chiarendo il divieto di introdurre le armi da fuoco in un luogo di lavoro per le guardie giurate che prestano esclusivamente servizio d’ufficio.